Mercoledi' 23/10/2024

Pubblicato il c.d. Decreto fiscale (D.L. n. 155/2024): ancora novità in tema di CPB

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il Governo ha approvato il nuovo â€œDecreto fiscaleâ€•, D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante â€œMisure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli entiÂ territorialiâ€•, pubblicato inÂ G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024.
Tra le novitÃ , si segnala lâ€™art. 7, che, introducendo il nuovo comma 6-bis, va a modificare ancora una volta la normativa del D.Lgs. n. 13/2024 sul regime del ravvedimento, includendo nella sanatoria per gli anni 2018-2022 anche coloro che hanno cause di esclusione da COVID oÂ hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dellâ€™attivitÃ per una delle annualitÃ interessate.
Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dellâ€™imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualitÃ in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:
per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dellâ€™imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito dâ€™impresa o di lavoro autonomo giÃ dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, per lâ€™annualitÃ interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre lâ€™imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento lâ€™aliquota del 12,5%;
per quanto riguarda lâ€™IRAP, la base imponibile dellâ€™imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta giÃ dichiarato per lâ€™annualitÃ interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre lâ€™imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento lâ€™aliquota del 3,9%.
Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dellâ€™IRAP, determinate con le modalitÃ sopracitate, sono diminuite del 30%.
Conseguentemente a tali modifiche, al c. 10 dellâ€™art. 2-quater del Decreto Omnibus Ã¨ stata aggiunta unâ€™ulteriore deroga alla possibilitÃ di rettifica del reddito dâ€™impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dellâ€™unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi dâ€™imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarÃ concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.